

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

N. 2/NAZ

presentata dai Consiglieri regionali
TRUZZU - PIGA - CERA - FLORIS - MASALA - MELONI Corrado - RUBIU - USAI

il 12 luglio 2024

Disposizioni in tema di addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nazionale ha come finalità quella della disapplicazione, anche nel territorio della Sardegna, dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004) nella misura di un euro per passeggero imbarcato e, a seguito di successivi interventi legislativi, incrementata fino agli attuali 6,50 euro.

Gli introiti dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, in origine pensata come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, sono, in realtà, destinati ai comuni solo in minima parte, mentre la maggior parte degli stessi è destinata ad altre finalità (costi di sicurezza delle strutture e degli impianti di ENAV; misure di prevenzione e contrasto della criminalità e di potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie; finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo; costi del servizio statale antincendi; finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS).

L'abolizione della tassa aeroportuale, determinando una riduzione del costo a carico del vettore aereo e, quindi, del costo del biglietto per i passeggeri sui quali il relativo importo viene traslato, segnerebbe un passo avanti sia nel riconoscimento del fondamentale diritto dei sardi alla mobilità, sia nelle politiche volte alla crescita economica dell'Isola, posto che permetterebbe di aumentare i collegamenti degli aeroporti sardi con le città italiane ed europee.

Le compagnie aeree, infatti, in più occasioni hanno espresso la loro disponibilità ad incrementare il numero di voli a fronte della abolizione del costo rappresentato dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, come già avvenuto nell'aeroporto di Trieste nel corso del corrente anno. L'abolizione della tassa, infatti, è già una realtà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per la Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 1, commi 529 e ss., della legge. 30 dicembre 2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e, dal 1° agosto

2024, riguarderà anche la Regione Calabria in forza dell'articolo 15, comma 3 bis del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), introdotto in sede di conversione dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione).

L'intervento, previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge, non comporta riduzioni di entrata per lo Stato in quanto, analogamente a quanto già previsto per le regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria, si dispone che il relativo onere sia a carico della Regione la quale dovrà ristorare i comuni sardi interessati e, contestualmente, versare all'entrata del bilancio dello Stato il minor introito derivante dalla disapplicazione nel proprio territorio dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco che, dall'analisi dei dati del traffico aereo dei tre scali sardi nel 2023, è stimabile in circa 32 milioni di euro annui.

Va precisato che la cifra di 32 milioni di euro annui non è un costo ulteriore per il bilancio della Regione, ma si configura come un concreto investimento. Tutte le compagnie aeree si sono infatti più volte pronunciate contro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, chiedendo a più riprese la sua abrogazione in quanto costituisce un limite allo sviluppo del traffico passeggeri e del turismo. Le stesse compagnie hanno più volte rimarcato la disponibilità ad aumentare i collegamenti aerei verso la Sardegna qualora l'addizionale venisse cancellata. Il conseguente incremento dei flussi turistici, oltre a generare un effetto positivo sull'occupazione e sullo sviluppo delle imprese sarde, avrebbe effetti positivi anche sulle entrate dello Stato e della stessa Regione a cui spettano i 9/10 dell'iva prodotta in Sardegna, quantificabili a una prima stima in almeno 100 milioni di euro, così suddivisi: 10 milioni all'entrata del bilancio dello Stato, 90 milioni alle entrate della Regione.

L'articolo 2 (Norma finanziaria) individua la relativa copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non si applichi nel territorio della Regione Sardegna l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, e successivi incrementi.

Conseguentemente, è previsto che:

- ai comuni della Regione Sardegna non siano dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del comma 11 e che sia la Regione a provvedere a ristorare annualmente i comuni interessati;
- la Regione versi annualmente all'entrata del bilancio dello Stato una somma corrispondente al minor introito conseguente alla disapplicazione nel proprio territorio dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, determinato sulla base dell'importo riscosso nel 2023.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri si evidenzia che nel 2023 i passeggeri transitati complessivamente nei tre scali sardi di Cagliari, Olbia e Alghero sono stati, secondo quanto risulta dai dati pubblicati da Assaeroporti, circa 9,6 milioni. Il traffico maggiore è stato registrato presso l'aeroporto di Cagliari, con 4.853.113 passeggeri; seguono quindi Olbia con 3.281.626 passeggeri e Alghero con 1.494.256 passeggeri.

Si può ipotizzare, pertanto, un numero di passeggeri registrati all'imbarco di circa 4,9 milioni ai quali, per effetto della norma proposta, non si applicherebbe l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, attualmente pari a euro 6,50, con conseguente riduzione del gettito atteso per un importo complessivo stimato, in via prudenziale, in euro 32.000.000 annui, che la Regione si obbliga a versare entro il 30 aprile di ciascun anno all'entrata del bilancio dello Stato.

Analogamente a quanto previsto per il Friuli Venezia Giulia dall'articolo 1, commi 529 e ss., della legge n. 213 del 2023, si prevede che circa il 77 per cento dell'importo complessivo (pari a euro 26.400.0000) sia destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del tra-

sporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), e il restante 23 per cento (euro 7.400.000) alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 350 del 2003.

Quanto ai ristori che Regione si obbliga, con la presente proposta, a corrispondere annualmente ai comuni sardi che non beneficeranno più dei trasferimenti di cui alla lettera a) del comma 11 della legge n. 350 del 2003, tenuto conto dei trasferimenti ricevuti dai comuni di Elmas, Alghero e Olbia negli anni passati (secondo i dati risultanti dal comunicato del 23.05.2023 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, in favore dei comuni è stato disposto il pagamento in data 17.05.2022 per un totale di euro 365.291,77) e dei relativi dati di previsione contenuti nei bilanci comunali per gli anni 2024-2026, si ritiene ipotizzabile una cifra complessiva di euro 435.000 annui.

Con riferimento, infine, alla copertura finanziaria l'articolo 2 dispone che agli oneri, stimati in euro 32.435.000 annui a decorrere dal 2025, la Regione faccia fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) e delle relative norme di attuazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Esenzione dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nel territorio della Regione non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004), e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della Regione Sardegna non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del comma 11, stimati in euro 435.000 annui, che la Regione provvede a ristorare ogni anno direttamente ai comuni interessati.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, a decorrere dall'anno 2025 la Regione versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di euro 32.000.000 all'entrata del bilancio dello Stato per destinarla, quanto a euro 24.600.000, ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1 ter del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali), e, quanto a euro 7.400.000, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 350 del 2003.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, stimati in euro 32.435.000 annui a decorrere dal 2025, la Regione fa fronte annualmente mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate spettanti alla medesima ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) e delle relative norme di attuazione.

